Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 18 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 22 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1940-XVIII, registro 1 Africa Italiana, foglio 304.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Gianni Gastone di Antonio e di Mazzetti Sofia, nato il 29 giugno 1896 a Pisa, capitano complemento del II battaglione arabo somalo.

Ruju Michele, nato il 12 maggio 1896, maggiore di fanteria in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Assan Abdi, muntaz del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Osman Sobrie, sciumbasci (9302) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Didato Antonio di Biagio e fu Vincenza Orlando, nato a Roma il 28 novembre 1896, capitano in s.p.e. CC.RR. della Legione territoriale CC.RR. Addis Abeba.

Piras Nereo di Antonio e di Meli Camilla, nato a Dolianova (Cagliari) il 9 marzo 1913, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Santangelo Vincenzo di Benedetto e di Guzzardi Giovannina, nato ad Adernò (Catania) il 12 marzo 1893, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Spanu Pietro fu Giovanni Antonio e fu Muggiano Sebastiana, nato a Dorgali (Nuoro) il 12 dicembre 1901, maresciallo capo della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdullai Ionis, ascari (37132) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Abdurisak Aden, muntaz (16465) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Ali Iusuf, muntaz (19685) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Osman, buluc basci (6373) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Daer Abdi, ascari (39818) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ibrahim Iusuf, ascari (39603) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ismail Scermark, ascari (39490) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Mussa Senet, ascari (22372) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Giama, ascari del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Omar Musse, ascari (30017) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Umur Mohamed, buluc basci (17036) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Albanese Ignazio fu Antonino e di Felicetta Scordino, nato a Catania il 1° settembre 1912, sottotenente complemento del II battaglione arabo somalo.

Bonechi Amedeo di Raffaello e di Settimia Landi, nato a Firenze il 4 agosto 1914, geniere della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Lo Monaco Alberto di Giuseppe e di Pilato Michela, nato a Caltanissetta il 22 luglio 1900, capitano in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Mancini Antonio di Salvatore e fu Mazocca Rafaella, nato a Barletta (Bari) il 6 novembre 1914, sergente genio della compagnia trasmissioni, Divisione granatieri di Savoia.

Polizzi Lamberto fu Salvatore e di Accolla Rosa, nato a Lucca il 22 ottobre 1912, tenente in s.p.e. del II battaglione arabo somalo.

Sebastiani Marino di Antonio e fu Palmieri Clementina, nato a Sòrano (Grosseto) il 2 febbraio 1906, vice brigadiere CC. RR. della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Tondelli Bruno di Bonfiglio e fu Landini Maria, nato a Vetto (Reggio Emilia) il 9 gennaio 1915, carabiniere della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Abdelcader Mohamed, zaptiè (144) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Addo Esser, buluc basci (6637) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Agos Salek, muntaz (73) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ahmed ben Ahmed, iusbasci capo (1664) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Ali Abdulla, buluc basci (9690) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ali Ahmed, muntaz (19009) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ali Iusuf, muntaz (10354) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Assan Erzi, buluc basci (18785) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Assan Mohamed, buluc basci (5691) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Auaad Saad, zaptiè (1199) della Legione territoriale di Addis Abeba.

Cainan Ali, buluc basci (9300) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Diriè Ali, muntaz (18762) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Erzi Mohamed, muntaz (17992) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia

Fara Fido, buluc basci (9219) del II battaglione arabo somalo.

Fara Mumin, ascari (30537) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Ghesi Abiker, buluc basci (9091) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Hassen Mohamed Mussa, zaptiè (571) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Ismail Farà, zaptiè (86-1932) della Legione territoriale dei CC. RR. di Addis Abeba.

Mohamed Ibrahim Omar, zaptiè (431) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Mohamed Ali, buluc basci (3829) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Mohamed Ibrahim, muntaz (17596) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Mohamed Nur Fillé, allievo zaptié (421) della Legione territoriale CC. RR. di Addis Abeba.

Odovai Giumale, muntaz (18174) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Omar Fara, ascari del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Omar Soliman, buluc basci (5597) del II battaglione arabo somalo, 4ª compagnia.

Osman Fara, ascari (22337) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Salad Gassim, muntaz (17662) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

Sebdi Osman, muntaz (21358) del II battaglione arabo somalo, plotone comando.

Siad Mohamed, buluc basci (2633) del II battaglione arabo somalo, 1ª compagnia.

Thalill Abdulla, ascari (29142) del II battaglione arabo somalo, 3ª compagnia.

Ussen Raghe, ascari (35709) del II battaglione arabo somalo, 2ª compagnia.

(2502)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 786.
Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e l'Albania, il 12 febbraio 1940:
a) il Protocollo speciale;
b) lo scambio di Note che approva le determinazioni del Comitato misto italo-albanese per l'attuazione dell'Unione doganale.

Art. 2.

La presente legge ha vigore nei modi e nei termini di cui ai predetti Accordi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

ACCORDI FRA L'ITALIA E L'ALBANIA
(*Roma, 12 febbraio* 1940-XVIII).

PROTOCOLLO SPECIALE

Il *Governo d'Italia* ed il *Governo d'Albania* hanno convenuto quanto segue:

Il secondo comma dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Albania, firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII è così modificato: « In ogni caso lo Stato nel quale le dette tasse ed imposte sono in vigore avrà facoltà di riscuoterle anche sulle merci provenienti dall'altro Stato e le rimborserà sulle merci spedite nell'altro Stato, sempre quando il rimborso sia ammesso per disposizioni di carattere generale alla esportazione verso ogni altro Paese ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è soppresso.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'attuazione dell'Unione doganale, sarà ratificato appena possibile dagli Organi competenti dei due Governi e lo scambio delle ratifiche avverrà a Roma.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed in lingua albanese il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia — CIANO
Per l'Albania — FEJZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro degli affari esteri d'Italia al Ministro delle finanze d'Albania

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII

Eccellenza,

Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione della Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale, non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro delle finanze di Albania al Ministro degli affari esteri d'Italia

Roma, 12 febbraio 1940-XVIII.

Eccellenza,

Con la Vostra Nota in data odierna mi avete comunicato quanto segue:

« Il mio Governo mi ha autorizzato a comunicarVi che approva tutte le determinazioni che sono state adottate in data odierna dal Comitato misto nominato in virtù dell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia e il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, e che sono riportate in allegato alla presente.

« Vi prego farmi conoscere se anche il Vostro Governo le approva, nel qual caso esse si intenderanno applicabili a partire dalla data della attuazione dell'Unione doganale.

« Il mio Governo mi ha pure autorizzato a proporVi che in applicazione dell'art. 32 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII la data dell'attuazione dell'Unione doganale resti fissata al 1° marzo 1940-XVIII.

« Con l'occasione il mio Governo ha l'onore di proporVi che il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939-XVII continui ad esistere per gli ulteriori incombenti demandatigli dagli accordi intervenuti ed a tal fine si riunisca in via ordinaria ogni tre mesi.

« Infine, dovrà restare inteso che la attuazione dell'Unione doganale non pregiudica la definitiva sistemazione del personale delle dogane albanesi a mente dell'art. 17 della Convenzione 28 maggio 1939-XVII; sistemazione che sarà fatta entro il più breve termine possibile con provvedimenti di carattere amministrativo ».

Il mio Governo mi ha dato l'incarico di comunicarVi quanto segue:

1° Approva tutte le determinazioni adottate dal Comitato misto riportate nell'allegato alla Vostra Nota convenendo nella proposta di renderle senz'altro applicabili a partire dalla data dell'attuazione dell'Unione doganale.

2° Aderisce alla proposta del Vostro Governo di fissare al 1° marzo 1940-XVIII la data dell'attuazione dell'Unione doganale.

3° Conviene nella proposta di mantenere in vita il Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione stessa.

4° Resta inteso che la sistemazione del personale delle dogane albanesi, da farsi entro il più breve termine possibile e con provvedimenti di carattere amministrativo, non è pregiudicata dalla attuazione dell'Unione doganale.

Vogliate gradire, Eccellenza, gli atti della mia alta considerazione.

FEJZI ALIZOTTI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Determinazioni del Comitato misto Italo-Albanese per l'attuazione dell'Unione doganale

Il Comitato misto Italo-Albanese, nominato in virtù deldell'art. 20 della Convenzione economico-doganale-valutaria fra il Regno d'Italia ed il Regno di Albania firmata a Tirana il 20 aprile 1939-XVII, esaminate le questioni di carattere doganale, economico e valutario che sorgono in dipendenza dell'applicazione dell'Unione doganale, ha deciso di proporre all'approvazione dei due Governi, le seguenti determinazioni:

A. — *Agevolezze doganali dipendenti da provvedimenti di carattere autonomo del Governo albanese.*

1. — Sono mantenute in vigore per il periodo di anni due dalla data di attuazione dell'Unione doganale le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese con i provvedimenti legislativi di carattere autonomo di cui all'elenco allegato *A*, in quanto volta per volta sia riconosciuta l'assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale.

2. — E' demandato al Comitato misto di stabilire avanti la scadenza dell'anzidetto periodo di due anni, quali di dette esenzioni dovranno essere ulteriormente mantenute, quali debbano essere modificate e quali debbano considerarsi decadute.

3. — Si dichiara decaduta ogni altra esenzione doganale concessa dal Governo albanese con provvedimenti di carattere autonomo, non prevista nell'elenco allegato *A*.

4. — Resta inteso che i fusti di legno destinati all'imballaggio dei formaggi da esportare dall'Albania verso i terzi Paesi, saranno ammessi in Albania, anche se nuovi, al beneficio della importazione temporanea.

B. — *Esenzioni doganali dipendenti da provvedimenti legislativi emanati per l'approvazione di particolari convenzioni stipulate dal Governo albanese.*

1. — Sono mantenute in vigore, per la durata stabilita dalle relative convenzioni, le esenzioni doganali concesse dal Governo albanese mediante patti bilaterali stipulati anteriormente al 20 aprile 1939, ed approvati con legge, aventi per oggetto concessioni di carattere minerario, industriale, commerciale, culturale e simili, in quanto le concessioni stesse non siano già decadute o non siano venuti meno gli scopi delle esenzioni doganali da esse previste.

Le esenzioni doganali mantenute in vigore sono quelle di cui all'elenco allegato *B*.

2. — L'Amministrazione doganale deciderà circa la qualità e la quantità delle merci da ammettere in esenzione a norma delle disposizioni mantenute in vigore e riconoscerà, sentite ove occorra le competenti Amministrazioni albanesi, se sussistano tuttora le condizioni per la loro concessione.

3. — È in facoltà dell'Amministrazione doganale di accertarsi che le esenzioni accordate siano usufruite per gli scopi e nei limiti delle rispettive concessioni e di disciplinarle con norme analoghe a quelle praticate in applicazione della legislazione doganale italiana.

4. — E' demandata al Comitato misto previsto dall'art. 20 della Convenzione 20 aprile 1939, la decisione sulle contestazioni che dovessero sorgere fra l'Amministrazione doganale ed i titolari delle concessioni.

5. — Resta inteso che le esenzioni previste dalle concessioni saranno accordate solo in quanto sia riconosciuta volta per volta la assoluta necessità di importare da terzi Paesi merci delle quali non sia possibile rifornirsi nel territorio dell'Unione doganale; e che, comunque, le determinazioni di cui ai paragrafi precedenti non pregiudicano quelle degli organi consultivi o deliberativi, competenti a pronunziarsi sulle controversie di tariffa, sulle domande di importazione in deroga ai divieti, e sul controllo valutario.

6. — E' data facoltà al Governo italiano di trattare coi titolari delle concessioni fatte dal Governo albanese allo scopo di modificare, in relazione alla nuova situazione le clausole di carattere doganale contenute nelle concessioni stesse.

Delle eventuali modificazioni il Governo italiano dovrà dare comunicazione al Governo albanese.

7. — Ogni altra concessione di esenzioni doganali prevista da convenzioni stipulate dal Governo albanese, non compresa nell'elenco allegato *B*, si intende decaduta.

C. — *Agevolezze previste in materia di dazi doganali dalla Legislazione italiana.*

In applicazione all'art. 7, ultimi due comma, della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939, le agevolezze previste in materia di dazi di confine dalla legislazione italiana saranno applicate in Albania dalla Amministrazione doganale a misura che, verificatasene la necessità gli interessati avranno fatto domanda di usufruirne e sia stato riconosciuto dalla Amministrazione stessa che sussistono le condizioni prescritte dalla legge italiana per il loro godimento.

Rimane di competenza del Comitato misto la decisione delle controversie che dovessero sorgere circa la esistenza di dette condizioni.

D. — *Industrie albanesi.*

1. — Per un periodo di tempo non superiore ad un anno dalla data di attuazione dell'Unione doganale, saranno mantenute in vigore, da parte del Governo albanese, in quanto necessarie, le attuali misure intese ad assicurare il collocamento in Albania, ad equo prezzo, del cemento di produzione locale sulla base di un quantitativo annuo di 15.000 tonnellate.

Occorrendo, decorso il termine suindicato, la questione sarà riesaminata dal Comitato misto.

2. — Qualora il Governo albanese intendesse aumentare, anche con particolare riguardo alla produzione interna, l'imposta di fabbricazione sulla birra che, a mente dell'art. 3 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939, è da applicare pure sul prodotto italiano, l'aliquota di detta imposta di fabbricazione non potrà in ogni caso superare F. A. 22 per ettolitro di prodotto a 12 gradi saccarometrici

3. — E' data facoltà al Governo albanese, per la durata di anni due dalla data di applicazione dell'Unione doganale, di accordare abbuoni dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti esclusivamente agli alcoli prodotti dai cereali ed all'acquavite (rakì) prodotta dalla frutta, escluse le marasche, in quanto dette produzioni possano essere direttamente controllate.

La misura massima degli abbuoni sarà periodicamente fissata di accordo tra i due Governi, e in modo che gli abbuoni stessi non possano costituire assoluto impedimento alla importazione in Albania di prodotti similari.

In via provvisoria e fino a nuovi accordi la misura dell'abbuono per l'alcole da cereali sarà contenuto entro il limite di F. A. 66, per ettanidro.

Resta in ogni caso stabilito:

a) che sui vini di ogni specie e sugli aperitivi a base di vino la imposta sarà riscossa solo quando la gradazione alcolica superi i 20 gradi e limitatamente alla quantità di alcole eccedente tale gradazione;

b) che sui liquori e sugli altri prodotti alcolici, che non rientrino fra quelli previsti alla precedente lettera *a*), la imposta sarà riscossa sulla quantità di alcole sulla quale saranno stati commisurati all'esportazione dall'Italia l'abbuono o la restituzione della imposta di fabbricazione.

4. — Per la durata di due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale le filature italiane saranno poste in grado di fornire alle fabbriche albanesi di tessuti di cotone e di maglierie di cotone e di lana, i filati ad esse occorrenti a condizioni tali che sia reso possibile alle fabbriche stesse di continuare la propria attività.

La facilitazione si intende accordata entro i limiti di un contingente annuo di quintali 200 di filati di lana per maglierie e di quintali 1000 di filati di cotone, semplici o ritorti a due capi, greggi, imbianchiti, tinti o mercerizzati, di titolo non superiore al n. 32 inglese.

La ripartizione dei suindicati contingenti tra i diversi stabilimenti interessati sarà eseguita dal Ministero albanese della economia nazionale. La dogana per mezzo dei propri organi controllerà che i filati importati dall'Italia a condizioni di favore siano effettivamente impiegati nelle industrie agevolate.

5. — Per il periodo di due anni dalla data di attuazione della Unione doganale sarà provveduto a che, entro il limiti di un contingente annuo di 4000 quintali i pastifici albanesi siano riforniti di semolino italiano, da impiegarsi esclusivamente nella fabbricazione delle paste alimentari, ad un prezzo corrispondente a quello corrente in Italia per il semolino di primo rendimento, diminuito della differenza dei costi di produzione delle paste alimentari in Italia ed in Albania.

Con riserva di ulteriori accertamenti da farsi d'accordo tra i due Governi tale differenza è provvisoriamente stabilita in L. 48.

La ripartizione del suindicato contingente tra i diversi pastifici interessati sarà eseguita dal Ministero albanese della economia nazionale, il quale controllerà che il semolino importato dall'Italia a prezzo ridotto sia effettivamente impiegato nella fabbricazione delle paste alimentari.

6. — Fino a quando la produzione del riso albanese non sarà sufficiente ad alimentare le locali pilature, ma in ogni caso per non oltre due anni dalla data di attuazione dell'Unione doganale, sarà agevolata alle pilature albanesi la provvista di riso semigreggio italiano, entro i limiti di un contingente annuo di 18.000 quintali, ad un prezzo che ne renda possibile la lavorazione e la vendita in Albania.

Diretti accordi saranno presi a tal fine tra l'Ente risi italiano e le pilature albanesi.

7. — Nel caso in cui gli oleifici albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle materie prime (olive e sanse di olive) e non fosse sufficiente l'avere vietato la esportazione di dette materie prime dall'Albania verso terzi Paesi, il Governo italiano ed il Governo albanese si metteranno di accordo per adottare provvedimenti idonei ad assicurare agli oleifici il normale rifornimento delle olive e delle sanse di produzione locale.

Ugualmente sarà provveduto nel caso che le concerie albanesi dovessero trovarsi in difficoltà per la provvista in Albania delle pelli bovine.

E. — *Monopoli del commercio dei cambi.*

Con riferimento all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1939-XVII sul monopolio del commercio dei cambi in Albania, resta inteso che la Commissione prevista al 1° comma dell'art. 14 del decreto stesso sarà edotta delle richieste di impegni di cessione di cambio e di autorizzazioni al pagamento sotto altra forma per l'importazione di merci in Albania da terzi Paesi presentate alla Banca nazionale d'Albania. Detta Banca informerà la Commissione dell'esito dato alle richieste di cui sopra; i componenti la Commissione hanno altresì facoltà di richiedere tutte le delucidazioni ed i chiarimenti che ritenessero necessari.

A tale scopo ed anche per essere informata circa l'applicazione delle ordinanze, norme ed istruzioni emanate per l'esercizio del monopolio dei cambi, nonchè dell'andamento degli introiti e delle erogazioni sia in divisa che attraverso i conti di compensazione in vigore con terzi Paesi, la predetta Commissione sarà convocata periodicamente, almeno una volta al mese.

F. — *Diverse.*

1. — Il Comitato misto riconosce, anche in applicazione dell'art. 8, secondo comma, della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939 e del relativo alle-

gato, che, fino a quando il monopolio degli esplosivi in Albania non sarà esercitato di fatto, i diritti di monopolio previsti per gli esplosivi dalla cessante tariffa doganale albanese, presentano il carattere di veri e propri dazi di confine e pertanto dovranno decadere con l'attuazione dell'Unione doganale per essere sostituiti, per gli esplosivi importati da terzi Paesi, dai dazi previsti dalla tariffa doganale dell'Unione.

2. — Il Comitato misto prende atto che, essendosi già provveduto, a mente dell'art. 7 della Convenzione economico-doganale-valutaria del 20 aprile 1939-XVII e mediante nuovi accordi conclusi col Regio Governo italiano a nome dell'Unione doganale, ad estendere al Regno di Albania i vigenti trattati ed accordi commerciali, doganali e valutari stipulati dall'Italia con la Francia, con la Grecia e con la Jugoslavia, decadono con l'attuazione dell'Unione doganale i dazi ridotti già pattuiti dal Regno di Albania con gli anzidetti Paesi.

Conseguentemente, rimane priva di effetto la disposizione transitoria contenuta nell'art. 30 della Convenzione tecnico-doganale firmata a Tirana il 28 maggio 1939-XVII.

3. — A cura del Governo albanese saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, entro il più breve termine possibile, la Tariffa d'uso dei dazi doganali del Regno d'Italia, edizione 1939, aggiornata e coordinata con le Convenzioni del 20 aprile e del 28 maggio 1939-XVII, nonchè gli altri testi di legge che entreranno in vigore nell'Unione doganale alla data di attuazione di questa e che sono elencati nell'allegato *A* alla citata Convenzione del 28 maggio 1939-XVII. Tali testi saranno intanto resi ostensibili presso le dogane albanesi dell'Unione.

Fatto a Roma in doppio originale, in lingua italiana ed albanese, il 12 febbraio 1940-XVIII; in caso di controversia farà fede il testo italiano.

Per l'Italia	*Per l'Albania*
A. GIANNINI	FEJZI ALIZOTTI
IVO BAGLI	ABEÇA
ANZILOTTI	
GUIDO GIORGI	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

ALLEGATO *A*.

Elenco delle disposizioni legislative di carattere autonomo concernenti esenzioni doganali concesse dal Governo albanese che vengono mantenuti in vigore.

1. — Art. 1 della legge 16 gennaio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 febbraio 1939, n. 7, per la importazione di sementi, macchine ed attrezzi agricoli, anticrittogamici e antiparassitari, gabbioni di filo di ferro, per la difesa contro le acque, filo di ferro galvanizzato, in quanto importati direttamente dal Ministero della economia nazionale per conto proprio o degli agricoltori.

2. — Art. 1 ed 8 della legge 2 febbraio 1939, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12, del 20 febbraio 1939, per la importazione di equini e bovini di determinate razze e mangimi di ogni sorta per l'allevamento del bestiame in quanto importati direttamente dal Ministero dell'economia nazionale anche per la cessione ad allevatori od agricoltori.

3. — Art. 193 della legge 6 maggio 1938, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 40 del 25 maggio 1938, sulla riforma della Scuola media, limitatamente alla importazione di strumenti da laboratorio e per le scuole professionali, in quanto importati direttamente dal Ministero della pubblica istruzione.

4. — Art. 4, paragrafo 26 della legge sulla Tariffa doganale 15 giugno 1926, limitatamente ai prodotti medicinali ed al materiale sanitario direttamente importati dalla Croce rossa albanese per i propri bisogni.

ALLEGATO *B*.

Elenco delle disposizioni concernenti esenzioni doganali, contenute in Convenzioni stipulate dal Governo albanese, che si intendono mantenute in vigore con l'attuazione della Unione doganale.

1. — Convenzioni con la Società miniere di Selenizza:

a) art. 3 della Convenzione approvata con decreto del 2 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 18 del 17 maggio 1925 (ricerca e sfruttamento del petrolio e degli idrocarburi);

b) art. 15 della Convenzione approvata con decreto del 20 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 224 del 24 dicembre 1926 (esercizio della ferrovia decauville Valona-Selenizza);

c) articoli 1 e 3 della Convenzione approvata con decreto del 20 novembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 101 del 23 dicembre 1927 (impianto di uno stabilimento per il flussaggio dei bitumi);

d) art. 17 della Convenzione approvata con decreto del 16 marzo 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 21 del 30 marzo 1938 (ricerca e sfruttamento nella zona di Alessio dei minerali piritosi, cupriferi ed altri).

2. — Convenzioni con le Ferrovie dello Stato italiano (sfruttamento del petrolio in Albania):

a) art. 19 della Convenzione del 12 marzo 1925, approvata con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 13 del 1° aprile 1925;

b) articoli 18 e 19 della Convenzione 15 giugno 1926, approvata con legge 26 giugno 1926, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 111 del 21 luglio 1926;

c) art. 12 dell'Accordo complementare 19 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del 23 aprile 1936.

3. — Convenzioni con l'Azienda generale italiana petroli (Monopolio carburanti in Albania):

a) art. 13 della Convenzione approvata col decreto 17 luglio 1929, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, numero 44 del 12 agosto 1929;

b) art. 1 della Convenzione approvata con decreto 9 marzo 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 12 del 17 marzo 1933.

4. — Art. 13 della Convenzione con la Missione archeologica italiana di Butrinto, approvata con decreto 30 dicembre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese del 3 gennaio 1928, n. 2.

5. — Articoli 1, 2 e 4 della Convenzione con la Missione geo-topografica italiana, approvata con decreto 24 marzo 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 22 del 10 aprile 1931.

6. — Art. 9 della Convenzione con l'Ala Littoria per l'esercizio dell'aviazione civile, approvata con legge 20 febbraio 1935, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, numero 11 del 5 marzo 1935.

7. — Art. 7 della Convenzione 29 marzo 1939 con l'Azienda minerali metallici italiani, approvata con decreto Luogotenenziale 20 maggio 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 71 del 30 agosto 1939 (ricerca e sfruttamento minerali di cromo).

8. — Art. 4 della Convenzione con la Fabbrica birra Korça, approvata con la legge 12 giugno 1930, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* albanese, n. 40 del 1° luglio 1930.

LEGGE 10 giugno 1940-XVIII, n. 787.

Costituzione di un fondo di L. 10.000.000 per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 10.000.000 per la concessione agli Ospedali riuniti di Napoli di un contributo straordinario destinato a costituire la dotazione per l'avviamento dell'Ospedale « XXIII Marzo ».

Detto contributo sarà corrisposto in ragione di L. 5.000.000 nell'esercizio 1939-40, di L. 3.000.000 nell'esercizio 1940-41 e di L. 2.000.000 nell'esercizio 1941-42.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 14 marzo 1940-XVIII, n. 788.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma.

N. 788. R. decreto 14 marzo 1940-XVIII, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale « Luigi Razza » di Roma e ne viene approvato la statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 789.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde in comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) ed erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico (Salerno).

N. 789. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Salerno in data 1° gennaio 1938-XVI, relativo alla soppressione della parrocchia di San Martino in Catelde, erezione della parrocchia di Santa Maria a Vico e modificazioni delle circoscrizioni territoriali delle parrocchie di San Leone e Sant'Egidio in Terravecchia e della SS.ma Annunziata in Giffoni Valle Piana, e di San Martino in Capitignano, in San Cipriano Picentino (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 790.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio).

N. 790. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Nôtre Dame de Jupille, con Casa generalizia in Jupille (Belgio) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 2.300.000 da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 791.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli).

N. 791. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa dell'Oratorio di San Filippo Neri, con sede in Biella (Vercelli) e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore approssimativo di L. 165.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII, n. 792.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza).

N. 792. R. decreto 4 aprile 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore della Divina Volontà, con Casa generalizia in Bassano del Grappa (Vicenza) e viene auto-

rizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore dichiarato di L. 285.000 da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 793.

Approvazione dello statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

N. 793. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato lo statuto della Fondazione per gli orfani del personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, costituita come ente morale dall'art. 16 del Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2625.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 794.

Erezione in ente morale della Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno).

N. 794. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Latteria didattica con sede in Mas di Sedico (Belluno) e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 11 aprile 1940-XVIII, n. 795.

Erezione in ente morale della Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo.

N. 795. R. decreto 11 aprile 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene eretta in ente morale la Fondazione zootecnica Scalcini-Zavaritt, con sede in Bergamo, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione delle industrie estrattive;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Caccese Francesco è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei professionisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Cobolli Gigli Giuseppe a consigliere effettivo della predetta Corporazione in sostituzione del fascista Caccese Francesco;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cobolli Gigli Giuseppe è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle industrie estrattive quale rappresentante dei professionisti in sostituzione del fascista Caccese Francesco, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2594)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 luglio 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione della carta e della stampa;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Maceratini Ugo stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Lantini Ferruccio a consigliere effettivo della predetta Corporazione in sostituzione del fascista Maceratini Ugo;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lantini Ferruccio è nominato consigliere effettivo della Corporazione della carta e della stampa quale rappresentante del P.N.F. in sostituzione del fascista Maceratini Ugo, il quale pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1940-XVIII.

Autorizzazione alla caccia del coniglio selvatico in provincia di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Ritenuta l'opportunità di annoverare tra i nocivi di cui all'art. 4 del citato testo unico, il coniglio selvatico, limitatamente al comprensorio della riserva di caccia di Torre Astura, sita nei comuni di Anzio e Nettuno in provincia di Littoria;

Udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente al territorio della riserva di caccia di Torre Astura in provincia di Littoria.

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del su ricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

(2563) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1940-XVIII.

Delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi per le provincie di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940-XVIII (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1940-XVIII, n 104), col quale sono stati indicati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Per quanto riguarda le provincie di Gorizia e di Trieste i confini della zona faunistica delle Alpi vengono così stabiliti:

Provincia di Gorizia: da Monte Termine, sul confine jugoslavo, lungo il confine con la provincia di Udine fino alla ferrovia di Cormons; di qui sempre lungo il confine con la provincia di Udine sino al fiume Isonzo; di qui lungo l'Isonzo sino a Sagrado; di qui lungo il confine con la provincia di Trieste sino al confine jugoslavo; di qui lungo il confine jugoslavo sino al monte Termine.

Provincia di Trieste: tutto il territorio della Provincia, escluso quello ricadente nella circoscrizione del comune di Grado.

Il presente decreto che sostituisce, per la parte relativa alle provincie di Gorizia e di Trieste, il decreto del 15 aprile 1940-XVIII, ha effetto dalla medesima data, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 luglio 1940-XVIII

(2564) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1940-XVIII.

Norme per l'importazione delle patate da semina per la campagna agraria 1940-41.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927-V, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e per gli scambi e per le valute;

Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera e) del decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73. è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1940-41 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 175.000 da adibirsi esclusivamente ad uso di semina.

Il quantitativo di 175.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art 2.

Le patate da seme da importarsi, ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « Originale » o altrimenti equivalente. In mancanza di questa, deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi all'accertamento dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di orgine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Al fine poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei sugelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle frontiere, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia ed al Settore della orto-frutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, i quali agiranno di comune accordo.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti enti le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infeste dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phtorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 %, in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'articolo 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'articolo 1 è ripartito fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 8.

L'importazione viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, ciascuno delegato dalla rispettiva categoria. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 31 luglio c. a., con la quale si impegnano a procedere, di comune accordo, alla definizione dei prezzi di acquisto del prodotto a seconda delle diverse origini, varietà e marchi qualitativi; a stabilire i compensi per i servizi d'importazione e di distribuzione del prodotto e a determinare il prezzo massimo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenze d'importazione.

Gli organi di acquisto provvedono a ripartire le patate da seme importate tra i richiedenti della rispettiva categoria.

Tali ripartizioni devono essere comunicate alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

Gli organi di acquisto debbono attenersi, sia per l'importazione che per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 8.

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate, entro il 31 agosto devono inoltrare domanda alla rispettiva Sezione ortofrutticola, secondo le modalità che saranno stabilite dal Settore, al fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate, nonchè la superficie di coltivazione.

Le ditte e gli enti tra i quali vengono dagli organi di acquisto ripartite, per la successiva vendita, le patate da seme importate, debbono collocare le patate stesse soltanto presso i coltivatori che saranno loro indicati, entro il 15 ottobre, per il tramite del rispettivo organo di acquisto, dal Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura.

Le ditte e gli enti suddetti debbono, inoltre, tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la quantità e la qualità dei tuberi ricevuti, la località di deposito, il nome dei coltivatori a cui sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo ed il fondo in cui ha luogo la coltivazione.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, le ditte e gli enti dovranno dare immediata comunicazione ai rispettivi organi di acquisto ripartitori, i quali dovranno tenerne registrazione aggiornata ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Gli enti e le persone che, per la prossima campagna, intendano ottenere una assegnazione di quantitativi di patate da seme, debbono farne domanda, entro il 30 settembre 1940-XVIII, alla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura (Settore ortofrutticolo), o alla Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, ovvero una ditta commerciale, indicando la varietà, il quantitativo e le zone dove verrebbero coltivati i tuberi da importare.

Art. 8.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale dei piani della produzione e costituita da tre funzionari, rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scabi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da quattro rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del Settore ortofrutticolo della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Federazione nazionale fascista dei commercianti in prodotti ortofrutticoli e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione e alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 9.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1941-XIX e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Tarvisio, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al

fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 10.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2579)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, riguardante la militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) durante lo stato di guerra.

(2600)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 9 luglio 1940-XVIII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 631, riguardante la militarizzazione degli stabilimenti ausiliari durante lo stato di guerra.

(2601)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto 24 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal comune di Cesarò la donazione di mq. 1.525 di terreno comunale per costruirvi un posto di ristoro e ricovero pei mietitori.

(2555)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea alcuni immobili.

Con decreto in data 22 giugno 1940-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura ad acquistare dal comune di Licodia Eubea (Catania), pel prezzo di L. 100, quattro vani dell'ex Convento di S. Benedetto, da adibire a sede della Sezione sindacale dei lavoratori agricoli.

(2556)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale di certificato di rendita Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). **Avviso n. 199**

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1939 relativa al certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 638598, di annue L. 140 a favore di Bologni Giuseppina fu Andrea.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità, a chi di ragione.

Roma, addì 26 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2436)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 luglio 1940-XVIII - N. 153

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	449 —
Argentina (Peso carta)	—	4,20
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,90
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7435
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,80
Id. 3,50 % (1902)	71,90
Id. 3 % lordo	50,625
Id. 5 % (1935)	92,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,475
Id. Id. 5 % (1936)	93,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92,975
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,025
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94 —
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,75
Id. Id. 5 % - Id. 1949	9[illegible],7[illegible]

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	272742	52,50	*Garaffa* Giovanna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Turlà Vincenza di Giorgio, dom. a Modica (Ragusa).	*Garrafa* Giovanna fu Giuseppe,, minore, ecc., come contro.
Id.	272743	52,50	*Garaffa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	*Garrafa* Rosa fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.
Rendita 5 %	143781	205 —	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Andrea-Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Andrea-Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi Cuneo).	Bovo Giuseppe e Giovanni, quest'ultimo minore sotto la tutela di Chiaramello *Antonio*, entrambi del fu Bartolomeo ed eredi indivisi di Procetto Anna vedova Bovo, dom. a Scarnafigi (Cuneo), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Chiaramello *Antonio* fu Domenico, dom. a Scarnafigi (Cuneo).
P. R. 3,50 %	231596	80,50	Petris Lucia fu *Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).	Petris Lucia fu *Onorio-Antonio*, maritata Mosconi, dom. a Capodistria (Pola).
Rendita 5 % (1935)	162629 16.095	660 — 310 —	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Concetta* fu Gennaro	Guerra Antonio fu Gaetano, dom. a Napoli, con usufrutto a Del Mondo *Angela-Concetta* fu Gennaro.
Id. Id.	16.096 16.630	310 — 660 —	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Guerra Antonio fu Pierangelo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	340204	38,50	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi Gaetano, dom. a Torino, con usufrutto a *Grazioli* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Gaetano*.	Borghi Emilio e Giuseppe fu *Battista* o *Giovanni-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre *Graziola* Anna fu Lorenzo, vedova Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*, domiciliato a Torino, con usufrutto a *Graziola* Anna fu Lorenzo, ved. di Borghi *Battista* o *Giovanni-Battista*.
Cons. 3,50 %	768047	42 —	Rotti *Matilde* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Giuseppe*, dom. a Ciriè (Torino), con l'usufrutto a Leiduano Francesca fu Giuseppe.	Rotti *Matilde-Margherita* fu Giuseppe, moglie legalmente separata di Milani *Telemaco-Alessandro-Giovanni di Augusto*, dom. a Ciriè (Torino, con l'usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	62304	105 —	*Bianchi* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)	*Fenucci* Vittoria fu Angelo, moglie di Bianchi Ettore fu Domenico, dom. a Camaiore (Lucca)
P. Naz. 4,50 %	11583	225 —	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Emma-Adelaide* e Matilde di Casimiro.	Pittino Teresa-Matilde, *Clotilde-Rachele-Emma* e Matilde di Casimiro.
Id.	12842	900 —	Zappi Maria di Ippolito, *nubile*, dom. a Iesi (Ancona).	Zappi Maria di Ippolito, *minorenne*, dom. a Iesi (Ancona).
Cons. 3,50 %	459009	175 —	Barbano *Teresa* fu Carlo.	Barbano *Olimpia-Teresa* fu Carlo.
P. Naz. 4,50 %	76	630 —	Forno *Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Fartaglino Carlo* fu Domenico.	Forno *Giustina-Serafina* di Alessandro, nubile, dom. a Vigliano d'Asti (Alessandria), vincolata per dote della titolare in contemplazione del suo matrimonio con *Tartaglino Filippo-Giacomo* fu Domenico.
P. R. 3,50 % (1934)	13099	87,50	*Pistoni Caterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.	*Pistone Maria-Luigia-Catterina* fu Carlo, moglie di Raiteri Luigi, dom. in Milano.
P. R. 3,50 %	500136	402,50	Iovino *Cristina* fu Francesco, nubile interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del fratello Iovino Luigi fu Francesco, dom. in Saviano (Napoli).	Iovino *Caterina* fu Francesco, nubile, ecc., come contro.
Rendita 5 %	60436	4.500 —	Moriggia Francesco-Aliprando di *Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Carlo-Aliprando* fu *Carlo-Aliprando*, dom. a Pallanza.	Moriggia Francesco-Aliprando di *Aliprando-Carlo* e prole legittima nascitura di Moriggia *Aliprando-Carlo* fu *Aliprando-Bartolomeo*, dom. a Pallanza.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,5 % (1934)	149798	178,50	Magnano *Emilio-Vitale* fu Antonio, dom. in Savona (Genova), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Guastavino Maria fu Giovanni-Maria.	Magnano *Vitale-Antonio* fu Antonio, ecc., come contro.
P. Naz. 4,50 % Id.	7193 7196	23,50 45 —	Migliavacca *Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).	Migliavacca *Michele-Angelo* di Giuseppe-Antonio, dom. a Canelli (Alessandria).
P. Naz. 5 %	10774	25 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	22067	73,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	514609	70 —	*Belmonte* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).	*Belmondo* Claudio fu Stefano, dom. a Venaria Reale (Torino).
P. R. 3,50 %	240185	10,50	*Primitivo* Flora fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Cristalli Giuseppa fu Francesco, dom. in Nardò (Lecce).	*Primativo* Flora fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
Id.	347865	101,50	Rusconi *Carlo* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Dervio (Como).	Rusconi *Giuseppe - Carlo* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	133982 399475	4.200 — 700 —	Bernardi cav. avv. *Pietro* fu Giuseppe, dom. in Torino.	Bernardi *Giovanni-Domenico-Pietro* fu Giuseppe, dom. a Torino.
Id.	214025 214026	2.100 — 2.100 —	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).	Come sopra, dom. al Cairo (Egitto).
Id.	214027	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	214028	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221419	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221420	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	221421	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354309	3.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354310	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354311	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354312	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	354313	1.750 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 % (1935)	72468 72473	800 — 1.000 —	*Sambuy Anna* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Venezia.	*Balbo-Bertone di Sambuy Anna-Maria* di Luigi, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	331849	1.050 —	Romanelli Isabella di *Saverio*, nubile, dom. in Rossano (Cosenza), vincolata come dote della titolare pel matrimonio da contrarsi con Barone Giovanni fu Antonio.	Romanelli Isabella di *Lelio-Saverio*, nubile, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata come contro.
Cons. 3,50 %	779254	70 —	Chiadò Pierina fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò Luigi, dom. a Nole Canavese.	Chiadò Pierina fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova di Chiadò*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, *nubile*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna vedova Chiadò Luigi*, dom. a Nole Canavese, con usufrutto come sopra.
Rendita 5 %	161238	235 —	Carugo Giuseppe fu *Gaetano*, minore sotto la patria potestà della madre Descacciati Luigia fu Luigi, dom. a Rovellasca (Como).	Carugo Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	23313 203591	304,50 864,50	Ardoino Bartolomeo fu Giuseppe, dom. a Diano Marina (Porto Maurizio), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, ved. di Ardoino *Nicola*, dom. a Diano Marina.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Baroni Caterina fu Costantino, vedova di Ardoino *Maria-Luigi-Carlo-Nicolò*, dom. a Diano Marina.
P. R. 3,50 %	88258	409,50	Tambelli Pasquale fu *Raffaele*, minore sotto la patria potestà della madre Colonna Giovanna ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu *Pasquale*, minore, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	159826	63 —	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Anna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).	Tambelli Pasquale fu Pasquale, minore sotto la patria potestà della madre Colonna *Giovanna* ved. Tambelli, dom. a Villalfonsina (Chieti).
Buono del Tesoro nov. (1943)	Serie C 795	Capitale 100.000 —	Agostinetti Adelina fu *Mario* in Foscale, dom. in Biella.	Agostinetti Adelina fu *Agostino-Mario*, minore emancipata sotto la curatela del marito Foscale Aldo, dom. in Biella.
Cons. 3,50 % (1902)	43281	105 —	Colombo *Alba* fu *Roberto*, dom. a Torino.	Colombo *Alba-Maria* fu *Luigi-Roberto*, dom. a Torino.
P. R. 3,50 %	86567	210 —	*Pelizza* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada (Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.	*Pellizzari* Antonio fu Giuseppe, dom. in Ovada Alessandria), con ipoteca a favore dello Stato.
Id.	87549	1.540 —		
Id.	89399	35 —		
P. R. 3,50 % (1934)	67036	350 —	Cattini *Elena* fu Alessandro, moglie di Rota Stefano fu Giuseppe, dom. a S. Remo.	Cattini *Luigia-Maddalena-Adelaide* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	93550	400 —	Pistocchi Umberto fu *Giuseppe*, dom. a Castelluccio (Arezzo).	Pistocchi Umberto fu *Santi*, dom. a Castelluccio (Arezzo).
Cons. 3,50 %	742941	126 —	Gaffodio *Angela* fu Zaverio, moglie di Brusotti Antonio, dom. in Verolengo (Torino).	Gaffodio *Luigia-Maria-Angela-Antonio* fu Zaverio, ecc., come contro.
P. R 3,50 % (1934)	51394	133 —	Donato *Francesco* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrero* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.	Donato *Francesca* fu Antonino, minore sotto la patria potestà della madre *Irrera* Anna, ved. di Donato Antonino, dom. a Genova.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2437)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Assemini (Cagliari), Senorbì (Cagliari), Tertenia (Nuoro), Anticoli Corrado (Roma), Cingoli (Macerata) e Torrice (Frosinone).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Mostallino Luigi fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari);

Coraddu dott. Massimo fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Senorbì (Cagliari);

Sioni Paolo fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Tertenia (Nuoro);

Ciucci Massimo fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Anticoli Corrado (Roma);

Scalpelli dott. Odo fu Filippo, per la Cassa comunale di credito agrario di Cingoli (Macerata);

Ciampelletti avv. Ermanno fu Ettore, per la Cassa comunale di credito agrario di Torrice (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2544)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Crosia (Cosenza), Mogoro (Cagliari), Oschiri (Sassari), Lunano (Pesaro), Pennabilli (Pesaro) e Piobbico (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Na-

poli, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

De' Leonardis Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Crosia (Cosenza);

Melis Raimondo fu Bernardo, per la Cassa comunale di credito agrario di Mogoro (Cagliari);

Bua Antonio fu Domenico, per la Cassa comunale di credito agrario di Oschiri (Sassari);

Giannini Luigi fu Basilio, per la Cassa comunale di credito agrario di Lunano (Pesaro);

Dominici cav. Luigi fu Leonida, per la Cassa comunale di credito agrario di Pennabilli (Pesaro);

Bartolucci cav. Arturo fu Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Piobbico (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2545)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 1066, con cui venne istituita la Milizia nazionale forestale e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la Milizia nazionale forestale approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, riguardante l'ordinamento degli organici della Milizia nazionale forestale;

Visti i Regi decreti-legge 23 marzo 1933, n. 227, e 28 settembre 1914, n. 1587;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2359 che istituisce l'Accademia militare forestale;

Visto il R. decreto 28 giugno 1938, n. 1120;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1008, riguardante il reclutamento straordinario di capi manipolo in servizio permanente effettivo nella Milizia nazionale forestale;

Vista la legge 8 aprile 1940, n. 356, portante modificazioni alla preindicata legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1008;

Sentito il Comando generale della Milizia;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a n. 16 posti di capi manipolo in servizio permanente effettivo da conferire ai giovani forniti di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie, che abbiano prestato servizio in una delle Forze armate dello Stato con il grado di ufficiale.

Art. 2.

Gli aspiranti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Comando della Milizia nazionale forestale — la domanda su carta da bollo da L. 6 (anche se di povertà comprovata), corredata dai seguenti documenti redatti pure su carta da bollo e debitamente legalizzati:

a) certificato di data non anteriore a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, attestante l'iscrizione al P.N.F., con l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno della prima iscrizione al Partito (comprese le organizzazioni giovanile). Tale documento dovrà essere rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista.

Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero; detto certificato può altresì essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero. Tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica dell'Eccellenza il Segretario del Partito Ministro di Stato, o del Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al P. N. F. dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sanmarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza;

b) copia dell'atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente alla data della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, non abbia oltrepassato il 28° anno di età; questo limite è aumentato di 5 anni per coloro che abbiano partecipato alle operazioni militari in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero. Per gli iscritti senza interruzione al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, detti limiti sono aumentati di quattro anni. Per i decorati al valor militare il limite di età è portato a 39 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore di due mesi a quella della pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

d) copia parificata alla data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* dello stato di servizio comprovante il servizio prestato in qualità di ufficiale in una delle Forze armate dello Stato.

Gli ex combattenti ed i benemeriti della Causa nazionale dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati in guerra o durante le operazioni militari, e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi e di quelle Fasciste;

e) certificato medico, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, rilasciato da un ufficiale medico della Milizia nazionale forestale, vistato dall'ufficiale comandante del reparto della Milizia stessa, dal quale risulti che l'aspirante è immune da infermità o da imperfezioni fisiche, è idoneo ad incondizionato servizio forestale, ed abbia la statura non inferiore a m. 1,64;

f) certificato di buona condotta morale e politica, vidimato dall'autorità prefettizia, di data non anteriore di mesi due a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

g) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

h) diploma di laurea in scienze forestali o in scienze agrarie conseguita presso una delle facoltà delle Regie università del Regno;

i) certificati dei punti ottenuti negli esami di laurea e dei punti nelle varie materie d'esame;

l) fotografia di data recente con la firma del concorrente autenticata dal podestà o da un notaio;

m) tutti i documenti che il candidato riterrà opportuno di allegare alla domanda per comprovare gli eventuali servizi prestati e la sua attività professionale.

Gli aspiranti coniugati, unitamente ai documenti suindicati, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui risulti se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge stesso.

Il termine di presentazione dei documenti sopra elencati, per i soli residenti nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero, è elevato a giorni 90 dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero di concedere all'aspirante un termine non superiore a dieci giorni per regolarizzare qualche documento riconosciuto irregolare nella forma o agli effetti del bollo.

Art. 4.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, anche su proposta del Comando generale della M. V. S. N., può, con giudizio insindacabile, negare l'ammissione al concorso a qualsiasi aspirante.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano presentato nel termine prescritto tutti i documenti previsti dal presente bando saranno chiamati presso il Comando della milizia nazionale forestale in Roma e sottoposti a visita medica da parte del dirigente il servizio sanitario della Milizia nazionale forestale per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio nella Milizia nazionale forestale

La non idoneità comporta la esclusione definitiva dal concorso.

Contro il risultato di tale visita medica non è ammesso ricorso o visita superiore.

Art. 6.

La Commissione incaricata di esaminare i candidati ed esprimere in modo insindacabile il giudizio sulla loro idoneità sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 7.

La Commissione di cui all'articolo precedente procederà collegialmente all'esame dei titoli presentati dai candidati ed esprimerà il suo giudizio complessivo sui titoli stessi con un punto di merito da 10 a 20 risultante dalla media dei punti assegnati da ciascun membro.

Art 8.

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno ammessi agli esami di concorso che consisteranno in due prove scritte ed una orale. Una delle prove scritte verterà su argomento di cultura generale con particolare riguardo ai compiti della Milizia forestale ed alla preparazione politica e l'altra su argomento di materie tecnico-professionale

La prova orale consisterà nella discussione dei temi scritti.

Detti esami saranno iniziati, improrogabilmente, il giorno successivo alla visita medica nei locali del Ministero dell'agricoltura e foreste

Per ciascuna delle prove scritte saranno concesse agli aspiranti sette ore di tempo; quella orale avrà la durata di circa trenta minuti.

Durante lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno comunicare fra loro o con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti.

Chi contravviene a tale disposizione sarà escluso dagli esami.

Art. 9.

La Commissione di cui all'art. 6, esaminati i temi scritti, esprimerà il suo giudizio con punti da zero a venti, per ciascuno dei temi risultante dalla media dei voti conferiti da ogni membro .

I candidati che non abbiano raggiunto i dieci ventesimi in ciascuna delle prove scritte saranno esclusi da quella orale e conseguentemente dal concorso.

Art 10.

Per la prova orale la Commissione farà due votazioni distinte: una segreta, con pallottole bianche e nere, sulla idoneità del candidato, l'altra palese per la determinazione del merito in punti da dieci a venti per gli idonei; il voto definitivo della prova orale risulterà dalla media dei punti conferiti da ciascun membro della Commissione.

Art. 11.

Del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli sarà compilato processo verbale al quale verrà unito uno specchio che dovrà contenere per ciascun candidato, in distinte colonne:

a) il punto di merito per la prima prova scritta,
b) il punto di merito per la seconda prova scritta,
c) il punto di merito per la prova orale,
d) il punto di merito per i titoli presentati,
e) risultato medio,
f) il ruolo di classificazione di ciascun concorrente.

Art. 12.

A parità di punteggio nel risultato medio sarà data la preferenza ai candidati

1) insigniti di medaglie al valor militare;
2) orfani di guerra, della causa nazionale e dei caduti nelle operazioni militari svoltesi in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
3) feriti in combattimento od in azioni fasciste;
4) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data non anteriore al 28 ottobre 1922.
5) figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale, per le operazioni militari in A. O. o in servizio non isolato all'estero;
6) ex combattenti, iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;
7) provenienti dalla M. V. S. N.
8) nati nei distretti di reclutamento delle truppe alpine;
9) più giovani di età.

Art. 13.

La Commissione in base alla classificazione di cui all'art. 11 e tenendo presente quanto previsto all'art 12, formerà, con criteri inappellabili, la graduatoria dei vincitori che dovrà essere approvata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste

Art. 14.

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso verranno nominati capi manipolo in servizio permanente effettivo della Milizia nazionale forestale, secondo la graduatoria compilata dalla Commissione esaminatrice e seguiranno nel ruolo gli allievi ufficiali dell'"Accademia militare forestale, che conseguiranno la nomina a capo manipolo nel corrente anno

La nomina a capo manipolo dei vincitori del concorso sarà quindi fatta con riserva di anzianità assoluta.

Roma, addì 19 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(2587)

REGIA PREFETTURA DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il precedente decreto prefettizio n. 7793/San. in data 25 maggio u. s., relativo alla nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Asti nella persona del dottor Boari Danilo Giorgio fu Annibale, primo graduato nel concorso per il conferimento del posto predetto, bandito con decreto prefettizio in data 31 dicembre 1938-XVII.

Veduta la formale rinunzia scritta al posto di cui trattasi fatta in data 18 corrente dal citato dott. Boari Giorgio Danilo;

Visto l'art 26 del R decreto 11 marzo 1935 n 281, che approva il regolamento dei concorsi per sanitari, nonchè gli articoli 36, 37 e 38 del vigente testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

1. Di prendere atto della rinunzia al posto di cui trattasi fatta dal dott Boari Danilo Giorgio;

2. Il dott. Fagiani Renato fu Arturo, nato a Genova il 30 agosto 1908, residente in Asti, che segue immediatamente il dott. Boari nella graduatoria degli idonei al concorso indicato in premessa, è nominato ufficiale sanitario del comune di Asti a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII e dovrà assumere servizio, come titolare del posto, entro lo stesso termine;

3. Prima di assumere servizio il dott. Fagiani dovrà prestare la promessa solenne di giuramento ai sensi dello art. 27 del citato R. decreto 11 marzo 1935. n. 281;

4. La nomina è fatta a titolo di esperimento per un biennio salvo conferma definitiva a termine di legge.

Asti, addì 24 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: LI VOTI

(2575)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.